

# Le Guide

Norme e tributi

Dicembre 2012



SPECIALE  
ONLINE

## LA LEGGE SULLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

- Le associazioni, la tutela dei consumatori e le sanzioni
- La certificazione, la normazione tecnica e l'accreditamento
- Il testo della legge approvato in via definitiva dalla Camera

Il Sole **24 ORE**

[www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)



## SOMMARIO

---

### **5 I COMMENTI**

---

### **6 GLI EFFETTI**

**La legge divide in tre parti il mercato**

di Guglielmo Saporito

---

### **8 LE ASSOCIAZIONI**

**L'iscrizione garantisce formazione e controllo**

di Marcello Clarich e Giuliano Fonderico

---

### **10 GLI OBBLIGHI**

**Lo status va chiarito a tutela del cliente**

di Maurizio Di Rocco

---

### **12 IL QUADRO EUROPEO**

**Stati liberi di scegliere ma tenuti a vigilare**

di Marina Castellaneta

---

### **13 INTERVENTO/ACCREDIA**

**Formazione ed esami per avere il «bollino»**

di Filippo Trifiletti

---

### **14 INTERVENTO/UNI**

**In arrivo le prime norme tecniche**

di PieroTorretta

---

### **18 I CONTROLLI**

**Sulle false informazioni vigilanza all'Antitrust**

di Maurizio Di Rocco

---

### **19 IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

---

### **20 Testo del disegno di legge**

---

**INSERTO A CURA DI:** Patrizia Maciocchi e Federica Micardi

---

## LA LEGGE SULLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

# Per i «senz'Albo» parte la sfida del confronto con regole ad hoc

di **Federica Micardi**

**P**er le professioni "senz'albo" alla fine è arrivata la legge. Se ne parla da decenni, e ora, alla fine di un lungo iter parlamentare il testo è stato approvato in via definitiva. Si tratta di una legge che lascia ampi margini di libertà agli operatori. A chi svolge una professione al di fuori di ordini o albi, infatti, non viene imposto nulla. Sono, però, poste le basi e le condizioni per potersi accreditare a livello qualitativo sul mercato secondo regole note e condivise. Anche se restano tutte le perplessità che derivano dal rischio di sovrapposizione con le professioni ordinistiche.

A livello di "forma" l'esistenza di una norma dà una sorta di tacito riconoscimento. A livello di sostanza le associazioni diventano un punto di riferimento per il controllo, la formazione e l'aggiornamento. Ma quanti sono i professionisti interessate a questa norma? Non si sa con certezza. Esistono stime, ma sono orientative: c'è chi parla di un milione e mezzo di lavoratori autonomi, e chi quasi del doppio. Non esiste una banca dati, non un monitoraggio recente. Sul fronte delle partite Iva sono stimate intorno alle 400mila, ma anche in questo caso non si hanno certezze. La nuova legge forse solleverà la nebbia che avvolge queste attività permettendo di avere un disegno chiaro di quali sono, quante sono, cosa fanno.

Per alcune professioni, che svolgono compiti "vicini" a quelli di competenza delle professioni

ordinistiche è una vittoria particolarmente sentita. Si pensi ai tributaristi, ai counsellor, agli osteopati o agli operatori stragiudiziali, che svolgono attività che confinano con quelle di commercialisti, psicologi, medici e avvocati. Le professioni non riconosciute hanno sempre chiesto di potersi confrontare nel mercato, senza barriere: un confronto "rischioso" per gli utenti secondo gli Ordini. È anche per il timore di un'indebita sovrapposizione che in tutti questi anni non si è riusciti ad avere una disciplina.

In questo e-book, per prima cosa viene preso in esame che cos'è una professione non ordinistica. Si passa poi alle associazioni e ai compiti che affida loro la nuova legge, per arrivare alle norme che tutelano il consumatore.

Il ricorso alla certificazione è stato importato in Italia con l'Unione europea: si tratta, infatti, di un approccio tipicamente anglosassone che negli anni sta prendendo sempre più piede anche in Italia. Un approfondimento è quindi dedicato a Uni (l'Ente nazionale italiano di unificazione): viene spiegato che cos'è Uni e qual è la struttura seguita per la formazione di una norma tecnica. Uni dal 2011 ha creato una sezione dedicata alle professioni non regolamentate e la prima norma tecnica, quella dei patrocinatori stragiudiziali, ha visto la luce in questi giorni. Un articolo anche è dedicato anche ad Accredia, l'unico ente nazionale di accreditamento autorizzato dallo Stato, che ha il compito di accreditare gli organismi di certificazione.

La legge appena varata pone molta attenzione sulla comunicazione svolta attraverso i siti. La legge prevede che il ministero dello Sviluppo economico renda pubblico sul proprio sito internet l'avvenuta uscita di una norma Uni per una determinata attività professionale. Comunicazione che interessa sia i consumatori che gli stessi professionisti, non obbligati peraltro ad attenersi alle regole di settore. Chi, però, decide di farlo deve essere accreditato da un ente terzo indipendente che attesti l'effettivo rispetto della norma tecnica Uni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



1

---

## I COMMENTI

## LA LEGGE SULLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

## GLI EFFETTI

LA LEGGE  
DIVIDE  
IN TRE PARTI  
IL MERCATOdi **Guglielmo Saporito**

**L**a legge sui professionisti senz'albo riguarda un nuovo tipo di attività intellettuale. La norma divide tre categorie di professioni: quelle per le quali è necessaria l'iscrizione in Albi o elenchi (professioni "collegiate"), quelle sanitarie regolamentate (decreto legge del capo provvisorio dello Stato 233/1946; Dlgs 502/1992 sul servizio sanitario), e infine le attività artigianali, commerciali e di pubblico esercizio (Testo unico di pubblica sicurezza, norme sul commercio). Per esservi una professione occorre una prestazione di opera intellettuale, affiancata o meno da attività materiali. Con la nuova legge, molti di coloro che effettuano e fruiscono di prestazioni libere potranno contare su una maggiore tutela. Le attività che sono riservate per legge, possono difendere i loro confini invocando il Codice penale, che sanziona (articolo 348) l'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

**Albi o Collegi**

Le attività con Albi o Collegi possono altresì difendersi dai clienti, in quanto il Codice civile (articolo 2229 e seguenti) tutela la loro retribuzione. Parte di tali vantaggi sono estesi oggi alle attività considerate libere. Spostando il confine tra attività non regolamentata (assolutamente libera) e quella regolata da Ordini,

Collegi e d'ora in poi anche da associazioni, vi è spazio per associazioni professionali (articolo 2 della legge), che identificheranno le attività, dandosi un regolamento e organizzandosi. Il meccanismo è simile all'omologazione di uno strumento o di un dispositivo tecnico: di ogni nuova professione occorre stabilire a cosa serve, quali problemi risolva, quali siano i benefici attesi, i requisiti richiesti (titoli di studio), la disciplina interna e le buone prassi da adottare. Tutto ciò sarà valutato da organismi di attestazione (Uni) e vigilato dal ministero dello Sviluppo economico.

**Associazioni**

Chi invade il campo in cui opera una professione regolata da un'associazione, rischia una sanzione, presa in prestito dalla legge 206/2005 (Codice del commercio). La legge 206 sanziona infatti le pratiche commerciali scorrette, e ciò aiuta a comprendere come le nuove attività si collochino in un regime di tutela del consumatore, più che in un regime di tutela della professione. Non mancano, peraltro, i punti di contatto con le attività "collegiate": ad esempio è irrilevante la misura del compenso, perché vi può essere attività irregolare anche se gratuita; nemmeno è importante il consenso del fruitore privato, perché l'irregolarità professionale genera responsabilità anche se il destinatario è consenziente; infine, l'esercizio professionale fuori da Albi e (oggi) da associazioni, per essere considerato illecito, deve esser svolto in modo continuativo e organizzato. Su queste basi, si aprono spazi per nuovi professionisti, che erodono spazio a campi considerati liberi, quali ad esempio l'attività di consulenza stragiudiziale, lo studio e l'analisi della convenienza di una transazione, la diffida ad adempiere determinati debiti (con minaccia, in caso di rifiuto, di azioni giudiziarie), l'attività didattica di formazione "a distanza" in televideo-conferenza, le mansioni

**LA NORMATIVA**

Il provvedimento distingue tra professionisti iscritti in Albi o elenchi, professioni sanitarie regolamentate e attività artigianali, commerciali e di pubblico esercizio

**LA LEGGE SULLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE**

tecnico-burocratiche nell'istruttoria di pratiche a supporto di uffici pubblici o di privati.

Altre attività, tra le prime che fruirono della legge, saranno quelle di consulenza contabile, fiscale o amministrativa, che da tempo rivendicano al possibilità di redigere e controllare bilanci (come già è stato consentito a consulenti del lavoro), fermo restando che la revisione e verifica spetta a dottori commercialisti ed esperti contabili. Seguiranno, sulla via della parziale regolamentazione, le attività che esprimono libertà quali quelle di insegnamento o di espressione (editoriali), dove occorrerà stabilire fino a che punto vi è elaborazione critica o attività protetta, specialmente per i casi in cui l'attività non è svolta in modo continuativo e organizzato. Vi sarà una corsa alla definizione degli atti tipici, che vanno tenuti distinti da quelli (minori) considerati semplicemente "utili": i primi si prestano ad attività collegate, i secondi possono essere conquistati da associazioni o, se al di fuori di un'attività organizzata, essere considerati liberi.

Altre zone di confine saranno quelle in cui il professionista, con attività intellettuale, predispone atti, lasciandone poi la responsabilità (ad esempio con la sottoscrizione) alla parte. Ciò perché in tutti i casi in cui il singolo può compiere atti di persona, l'aiuto è considerato attività libera, sempre che l'ausilio sia prestato senza organizzazione né continuità. Mentre le nuove professioni erodono spazi all'attività libera, resta irrisolto il problema delle invasioni di campo tra professioni collegate contigue: tra geometra e ingegnere, o tra mero consulente e avvocato (su cui, da ultimo, Cassazione 7 dicembre 2012 n. 22266) vi è spazio per abusi e contrasti. A chi non intacca Albi o Ordini, non sarà difficile inventarsi una professione: lo sperano molti professionisti, ma soprattutto i consumatori, che devono potersi orientare nelle ricerche della qualità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Alcune professioni non regolamentate**

- Addetti alla sicurezza
- Amministratori condominiali
- Animatori
- Art directors
- Arte-terapeuti
- Bibliotecari
- Biotecnologi
- Bioterapeuti
- Certificatori del personale
- Chinesiologi
- Clinical monitor
- Comunicatori
- Consulenti di direzione e organizzazione
- Consulenti di investimento
- Consulenti familiari e coniugali
- Consulenti fiscali
- Consulenti tecnici
- Consulenti tributari
- Counselor
- Economisti ambientali d'impresa
- Educatori cinofili
- Enologi enotecnici
- Erboristi
- Esperti del temporary management
- Esperti di aerobica e fitness
- Esperti di counselling
- Esperti energie olistiche
- Esperti in ingegneria
- Esperti in radioprotezione
- Esperti in tecnica ortopedica
- Esperti informatica
- Esperti infortunistica stradale
- Esperti medicine integrate
- Esperti recupero crediti
- Esperti reiki
- Esperti relazioni pubbliche
- Esperti riflessologia del piede
- Esperti yoga
- Fisioterapisti
- Floriterapeuti
- Fotografi professionisti
- Gemmologi
- Geofisici
- Geografi
- Giuristi d'impresa
- Grafologi
- Igienisti industriali
- Informatici
- Insegnanti metodo Feldenkrais
- Internal auditors
- Interpreti
- Interpreti e operatori di sordomuti
- Manager del marketing
- Massofisioterapisti
- Mediatori familiari
- Mediatori sistemici
- Musicoterapeuti
- Naturalisti
- Naturoigenisti iridologi heilpraktiker
- Naturopati
- Oftalmologi
- Operatori della pubblicità
- Operatori finanziari
- Operatori shiatsu
- Optometristi
- Osteopati
- Patrocinatori stragiudiziali
- Pedagogisti
- Periti liquidatori
- Podologi
- Pranoterapeuti
- Professionisti del coaching
- Professionisti della conoscenza
- Professionisti webmaster
- Progettisti architettura d'interni
- Programmatori neurolinguistici
- Psicofilosofi
- Psicomotricisti
- Pubblicitari professionisti
- Rappresentanti di commercio
- Restauratori/conservatori beni architettonici
- Revisori dei conti
- Royal chartered surveyors
- Sociologi
- Statistici
- Tecniche energetiche corporee
- Traduttori/interpreti
- Tributaristi
- Urbanisti
- Visuristi

## LA LEGGE SULLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

## LE ASSOCIAZIONI

L'ISCRIZIONE  
GARANTISCE  
FORMAZIONE  
E CONTROLLOdi **Marcello Clarich**  
e **Giuliano Fonderico**

**L**a nuova normativa sulle «professioni non organizzate» ruota intorno alle associazioni dei professionisti.

Esse sono definite come soggetti privatistici a formazione volontaria, senza «rappresentanza esclusiva».

**Lo scopo delle associazioni**

Il loro fine è "valorizzare" le competenze degli associati, diffondere il rispetto delle regole deontologiche e agevolare la scelta degli utenti, nel rispetto delle regole di concorrenza. Alle associazioni compete la promozione della formazione permanente, la vigilanza sulle condotte degli associati, l'istituzione di sportelli di informazione e di risoluzione delle controversie a beneficio dei consumatori, la definizione e il rilascio agli iscritti di marchi di qualità e di attestazione di professionalità. Le associazioni, infine, possono collaborare alla redazione di norme tecniche UNI e promuovere la costituzione di organismi di certificazione nei settori di competenza.

Tutte queste funzioni servono a ridurre quelle che gli economisti definiscono come le asimmetrie informative tra il cliente, specie quello culturalmente meno attrezzato, e il professionista.

Le associazioni possono costruire un proprio corpo di standard qualitativi e di regole deontologiche dal cui rispetto dipende l'ammissione dei professionisti e la conservazione nel tempo di tale qualità di iscritto. La relazione tra l'appartenenza all'associazione e il possesso dei requisiti qualitativi può emergere in due modi. Il primo, più generale, dipende dalla diffusione delle informazioni che ciascuna associazione compie in merito alle proprie regole. Il secondo consiste nel rilascio di specifici marchi e attestazioni di qualità.

Il cliente può assumere che i professionisti che appartengano a una determinata associazione o dispongano di un "marchio di qualità", soddisfino un insieme minimo di requisiti qualitativi.

**La funzionalità del sistema**

La credibilità di un sistema del genere dipende anzitutto dai meccanismi di competizione e confronto tra le associazioni. Ciascuna associazione dovrebbe avere interesse a definire standard qualitativi adeguati alla clientela (o almeno a sue fasce specifiche) e a verificare con scrupolo il loro rispetto. Questo, per offrire un "marchio" di qualità che stimoli i professionisti a chiedere l'iscrizione. La legge rafforza tali meccanismi con alcune prescrizioni. Infatti, le associazioni sono soggette ai poteri di vigilanza e sanzione del ministero dello Sviluppo economico. Le associazioni che dichiarino di rispettare una serie di standard sono inserite in un elenco pubblicato su internet dal Ministero.

La legge, inoltre, fissa in capo alle associazioni obblighi di trasparenza, la cui intensità si accresce per le associazioni che chiedano di essere inserite nell'elenco ministeriale. A parte l'obbligo generale di garantire la «traspa-



## LA NORMATIVA

Le associazioni sono soggette ai poteri di vigilanza e sanzione del ministero dello Sviluppo economico



**LA LEGGE SULLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE**

renza delle attività e degli assetti associativi», le associazioni pubblicano sul proprio sito internet tutte le informazioni "utili" per i consumatori - che la legge stessa tipizza, con riferimento a vari aspetti dell'organizzazione associativa e ai criteri qualitativi per l'iscrizione - e i parametri con i quali rilasciano i marchi e le attestazioni di qualità. Vi è, infine, un ulteriore livello di controllo che dipende dalla facoltà delle associazioni di aggregarsi in associazioni di secondo grado, sempre a carattere privatistico. A tali aggregazioni, le associazioni aderenti possono attribuire funzioni di verifica del rispetto degli standard professionali.

Al controllo spontaneo derivante dalla competizione tra le associazioni si aggiungono i controlli amministrativi più tradizionali. Questi, invece di svolgersi sui professionisti, si concentrano sulle associazioni, di primo o secondo grado, che li riuniscono. I professionisti che restano fuori dalle associazioni, per una scelta che la legge consente, sono soggetti a vincoli minori ma non possono fregiarsi di mar-

chi e attestazioni di qualità. Una scelta che potrebbe penalizzarli in termini di credibilità sul mercato.

Rispetto al modello tradizionale degli ordini professionali, che ricordiamo richiedono un esame di stato, quello definito dalla legge in esame muta prospettiva. Mentre il primo si basa sull'obbligo d'iscrizione, sull'unicità e sull'esclusività dell'ente associativo e, in prevalenza, su meccanismi di coercizione e sanzione, la disciplina delle professioni non regolamentate segue la strada - d'ispirazione anglosassone - della pluralità degli enti e della volontarietà dell'adesione. Si confida soprattutto su una competizione virtuosa tra associazioni.

Vi è però un rischio: che la legge sia vista come il primo passo per portare anche le «professioni non regolamentate» nel modello ordinistico. Qualche avvisaglia si scorge dalle integrazioni che il testo normativo ha visto nei passaggi parlamentari. Molto dipenderà da come la legge sarà applicata e vissuta dalle associazioni che si costituiranno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Come comunicare****01 | LE INFORMAZIONI CHIAVE**

L'associazione deve comunicare:

- atto costitutivo e statuto;
- precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
- composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
- struttura organizzativa dell'associazione;
- eventuali requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto

dell'associazione, all'eventuale obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;

- assenza di scopo di lucro

**02 | L'USO DEL MARCHIO**

Se l'iscrizione all'associazione vale quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, è obbligatorio rendere noti:

- il codice di condotta incluse le sanzioni e organo disciplinare;
- l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
- le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
- la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente;
- l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità (es. norme UNI);
- le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello reclami

## LA LEGGE SULLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

## GLI OBBLIGHI

LO STATUS  
VA CHIARITO  
A TUTELA  
DEL CLIENTEdi **Maurizio Di Rocco**

**F**in dal primo articolo, il nuovo disegno di legge sulle professioni non regolamentate si preoccupa in particolare della tutela dei consumatori, imponendo che chiunque svolga una di tali professioni dichiari espressamente e per iscritto ai propri clienti di operare nell'ambito di una «professione non organizzata in ordini o collegi»; l'eventuale inadempimento di tale obbligo è considerato a tutti gli effetti come una pratica commerciale scorretta di cui al titolo III, parte seconda, del Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005 n206 e successive modifiche).

In effetti, ai sensi dell'articolo 20 del Codice del Consumo, una pratica commerciale è ritenuta scorretta se risulta contraria alla diligenza professionale ed è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio a cui essa è diretta o di cui egli intende avvalersi, in concreto, tali pratiche vengono distinte dal Codice del Consumo in pratiche ingannevoli (vedi articoli 21, 22 e 23 dello stesso Codice), oppure aggressive (vedi articoli 24, 25 e 26), a seconda che lo sfalsamento del consumatore sia indotto da mere carenze od omissioni informative, oppure determinato da vere e proprie azioni dirette a condizionarne la volontà e la libertà di scelta.

Oltre all'articolo 1, il disegno di legge sulle nuove professioni, si preoccupa di tutelare il consumatore anche attraverso la costituzione e la regolamentazione delle associazioni professionali, di cui al successivo articolo 2.

**La formazione permanente**

Il terzo comma di tale articolo dispone che le associazioni professionali di nuova costituzione dovranno promuovere la formazione permanente dei propri iscritti, nonché adottare un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-bis del Codice del consumo, vigilando sulla condotta professionale degli associati, ai quali potranno irrogare apposite sanzioni disciplinari. Il successivo quarto comma, poi, precisa che le stesse associazioni dovranno predisporre forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale rivolgersi per ottenere informazioni relative all'attività professionale svolta e agli standard qualitativi richiesti, nonché per affrontare un eventuale contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-ter del Codice del consumo.

**I Codici**

Per quanto attiene ai codici di condotta di cui al menzionato articolo 27-bis del Codice del consumo, merita ricordare che ai sensi di quella norma vengono qualificati in tal modo quegli accordi o regolamentazioni non provenienti dal legislatore, il cui contenuto vada a disciplinare il comportamento dei professionisti in relazione a particolari pratiche commerciali o specifici settori imprenditoriali. Per la citata normativa, detti codici di condotta devono rispettare precisi requisiti, ovvero: indicare i soggetti e/o gli organismi responsabili del controllo circa la loro applicazione, essere redatti in lingua

**LA NORMATIVA**

Chi svolge un'attività non regolamentata deve dichiarare per iscritto ai propri clienti di operare nell'ambito di una «professione non organizzata in ordini o collegi» o va incontro al rischio di svolgere pratica commerciale scorretta

**LA LEGGE SULLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE**

italiana e inglese, essere accessibili all'utenza anche per via telematica, nonché aggiornati continuamente a cura di un soggetto responsabile preventivamente individuato; gli stessi codici, poi, debbono preoccuparsi di garantire la protezione dei minori e di salvaguardare la dignità umana.

Quanto, invece, all'articolo 27-ter del Codice del Consumo, cui fa riferimento il disegno di legge in esame ai fini della regolamentazione del rapporto tra committenti e professionisti, occorre sottolineare che detto articolo attribuisce delle vere e proprie funzioni di gestione del contenzioso a quegli stessi soggetti incaricati di controllare e attuare l'applicazione dei codici

di condotta. Prima di adire all'Antitrust, ogni consumatore potrà cercare di ottenere la tutela dei diritti e degli interessi che ritenga lesi dal comportamento di un professionista, rivolgendosi direttamente a tali organi disciplinari interni, affinché intervengano per far cessare le condotte ritenute scorrette, ovvero ne sanzionino gli effetti pregiudizievoli.

Aprescindere dall'esito di tali procedure disciplinari interne, non viene comunque pregiudicato il diritto dei consumatori, sia come singoli che come associazioni, di adire l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ovvero, direttamente, il giudice competente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Le norme del Codice del consumo richiamate dal Ddl sulle professioni non regolamentate**

Ddl	Codice del Consumo		
<b>ARTICOLO 1</b> Oggetto e definizioni	<b>Titolo III° - Capo II°</b>	<b>ARTICOLO 20</b> Divieto delle pratiche commerciali scorrette	
		• Sezione I Pratiche commerciali ingannevoli	<b>ARTICOLO 21</b> Azioni ingannevoli
			<b>ARTICOLO 22</b> Omissioni ingannevoli
	<b>ARTICOLO 23</b> Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli		
	• Sezione II Pratiche commerciali aggressive	<b>ARTICOLO 24</b> Pratiche commerciali aggressive	
		<b>ARTICOLO 25</b> Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento	
<b>ARTICOLO 26</b> Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive			
<b>ARTICOLO 2</b> Associazioni professionali • Comma 3	<b>Titolo III° - Capo III°</b>	<b>ARTICOLO 27</b> Tutela amministrativa e giurisdizionale	
<b>ARTICOLO 2</b> Associazioni professionali • Comma 4		<b>ARTICOLO 27-BIS</b> Codici di condotta	
<b>ARTICOLO 10</b> Vigilanza e sanzioni		<b>ARTICOLO 27-TER</b> Autodisciplina	

## LA LEGGE SULLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

## IL QUADRO EUROPEO

STATI LIBERI  
DI SCEGLIERE  
MA TENUTI  
A VIGILARE

## IL CASO

Le piattaforme comuni approvate e accreditate da Bruxelles, non hanno finora raggiunto i risultati auspicati

di **Marina Castellaneta**

**T**utela del cliente coniugata alla crescita del mercato e della concorrenza. Senza perdere di vista la qualità dei servizi professionali offerti che diventa centrale nel settore delle professioni non regolamentate.

Sia la strategia di Lisbona del 2000 sia l'agenda "Europa 2020" volute dall'Unione europea hanno sottolineato l'importanza della qualità nei servizi professionali per favorire la tutela del consumatore/cliente e una concorrenza libera ma non a discapito della qualità delle prestazioni offerte.

Libertà agli Stati, quindi, nelle scelte sulla regolamentazione di una professione, ma attenzione a un sistema generale di qualità che passa attraverso forme di certificazione ormai ampiamente diffuse nel settore dei servizi e delle professioni. Questo anche grazie al regolamento Ue n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.

Se il cuore della produzione normativa Ue riguarda, in particolare con la direttiva 2005/36 sul riconoscimento delle qualifiche professionali recepita in Italia con Dlgs 206/2007 e con la direttiva 2006/123 sui servizi attuata con

Dlgs 26 marzo 2010 n. 59, le professioni regolamentate, Bruxelles non ha dimenticato le altre. In questa direzione, nella direttiva qualifiche hanno fatto ingresso le associazioni relative alle professioni non ordinarie con le piattaforme comuni che puntano al riconoscimento preventivo delle competenze professionali attraverso il sistema delle piattaforme che prescindono dall'appartenenza a un ordine, come chiarito dal considerando n. 16 della direttiva che ha "sdoganato" le associazioni e gli organismi non professionali. Le piattaforme comuni, però, approvate e accreditate da Bruxelles, non hanno raggiunto i risultati auspicati: facilitare il riconoscimento delle qualifiche grazie all'individuazione da parte di associazioni e di organismi professionali di un insieme di criteri relativi allo svolgimento di un'attività.

Sul fronte della qualità, la legge italiana sulle professioni non regolamentate aderisce alla richiesta di servizi qualitativamente validi. Sull'importanza di questo requisito si era espresso il legislatore Ue nella direttiva 2006/123 sui servizi. Gli Stati membri, infatti, in base alla direttiva, sono tenuti ad adottare misure di accompagnamento per favorire la qualità dei servizi, in particolare facilitando il riconoscimento della qualità dei prestatori. In questa direzione, il testo italiano sulle professioni non regolamentate incentiva l'autoregolamentazione volontaria grazie ai meccanismi di certificazione fondati sul sistema UNI come richiamato dalla direttiva 98/34. Con l'accreditamento da parte dell'organismo unico nazionale voluto dal regolamento n. 765/2008, gli organismi di certificazione saranno tenuti a rilasciare al professionista, anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità agli standard UNI.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**LA LEGGE SULLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE****INTERVENTO/ACCREDIA****PREPARAZIONE  
ED ESAMI  
PER AVERE  
IL «BOLLINO»**di **Filippo Trifiletti**

**A**ccredia è l'unico Ente nazionale di accreditamento designato dallo Stato per svolgere l'attività di accreditamento degli organismi di certificazione e di ispezione e dei laboratori di prova e di taratura.

L'ente ne valuta la competenza, l'imparzialità, l'indipendenza e la conformità alle regole obbligatorie e alle norme tecniche attraverso lo studio della documentazione, le verifiche in sede e in campo presso le aziende certificate. Il compito di Accredia è garantire l'affidabilità dei rapporti di prova, di taratura e di ispezione, e delle certificazioni di prodotto, di personale e di sistema - qualità, ambiente, energia, sicurezza e salute sul lavoro, information technology, sicurezza delle informazioni, sicurezza alimentare, ecc.

Accredia opera sia nel settore volontario, sia nel settore cogente (regolamenti e direttive europee), in cui l'accredito degli operatori è pre-requisito per il rilascio delle autorizzazioni da parte dei ministeri.

L'accredito è un servizio svolto nell'interesse pubblico allo scopo di contribuire a migliorare la competitività e a promuovere il progresso tecnico ed economico, favorendo la libera circolazione delle merci, lo sviluppo sostenibile, la leale concorrenza tra gli operatori sul mercato e la trasparenza nei rapporti tra produt-

tori, utenti e consumatori, nonché il miglioramento dei prodotti e degli ambienti di vita e di lavoro.

In questo meccanismo sono coinvolti tutti gli attori del sistema sociale ed economico: istituzioni, imprese e consumatori.

Accredia partecipa agli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC, in virtù dei quali i rapporti e i certificati accreditati sono riconosciuti e accettati in Europa e nel mondo.

Sul mercato italiano, operano sotto accreditamento Accredia 22 organismi di certificazione delle persone, che hanno certificato oltre 80mila professionisti in molteplici settori: per esempio professionisti della qualità (auditor e consulente), tributaristi, tecnici certificatori energetici, esperti in gestione dell'energia, coordinatori di sicurezza nei cantieri, addetti ai gas fluorurati, igienisti industriali, amministratori di condominio, naturopati, chinesiologi.

L'attività di accreditamento è garanzia del valore e della credibilità dei professionisti certificati, in termini di valutazione e accertamento della loro competenza a fronte dei requisiti definiti dai riferimenti normativi applicabili, e di mantenimento e miglioramento nel tempo della professionalità.

Attraverso il sistema dell'accredito, prima, e della certificazione, poi, vengono infatti soddisfatti tre requisiti fondamentali per l'affidabilità del mercato delle professioni e la salvaguardia del mercato dei consumatori:

- ❶ **Imparzialità:** la valutazione delle competenze del professionista è svolta da un organismo di parte terza, indipendente e imparziale ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024
- ❷ **Aggiornamento professionale continuo:** nei tre anni di durata della certificazione, deve essere documentato tramite attestati di formazione
- ❸ **Accertamento della competenza della figura professionale:** è previsto il superamento di una prova d'esame.

Direttore generale Accredia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**I NUMERI**

Sul mercato italiano operano 22 organismi di certificazione delle persone che hanno certificato oltre 80mila professionisti in diversi settori

## LA LEGGE SULLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

## INTERVENTO/UNI

IN ARRIVO  
LE PRIME  
NORME  
TECNICHE

## LE DATE

Nelle prossime settimane verranno pubblicate le norme Uni per una serie di professioni tra cui comunicatori, traduttori e informatici

di **Piero Torretta**

**F**are trasparenza e collaborare alla definizione di un quadro disciplinare semplice e adeguato è lo scopo principale della normazione tecnica volontaria.

**La funzione della norma tecnica**

La funzione della norma tecnica, nello specifico campo delle professioni, è quello di «definire in modo chiaro, univoco, misurabile» i requisiti e le caratteristiche (conoscenza, abilità, competenza, aggiornamento) che un professionista deve avere e garantire di mantenere per poter svolgere bene il proprio lavoro, a tutela sia della sua professionalità e riconoscibilità, ma soprattutto a garanzia e tutela dell'utente consumatore per l'utilità e il vantaggio che da tale professionalità potrà ricavare.

Per questo la consensualità, assieme alla democraticità e alla trasparenza, costituiscono i principi cardine e imprescindibili su cui si basa tutta la normazione tecnica. La formazione della norma è un momento di ascolto e di condivisione attraverso cui mitigare e arginare le possibili spinte autoreferenziali che ne potrebbero inficiare l'utilità, l'autorevolezza, il rispetto quale strumento di «autoregolazione condivisa» quale deve essere.

**L'Ente italiano di unificazione**

L'UNI - Ente nazionale italiano di unificazione - è un'associazione privata senza scopo di lucro che svolge attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario e il suo ruolo è riconosciuto dall'Unione europea e dallo Stato italiano.

Con la sua attività *super partes*, l'UNI è momento di sintesi e di convergenza di tutti gli interessi dei soggetti coinvolti nel processo di normazione, ognuno dei quali apporta i propri bisogni, le proprie conoscenze e competenze.

La qualificazione delle professioni è da anni al centro delle attenzioni del sistema economico, politico e sociale dell'Italia e dell'Unione Europea. L'evoluzione delle attività economiche, il trasferimento delle conoscenze e delle competenze all'interno del mercato unico europeo, in assenza di strumenti terminologici che consentano di caratterizzare in modo univoco le molteplici attività professionali, pongono all'Europa il problema del «mutuo riconoscimento» e, prima ancora, della "riconoscibilità" delle professioni, a vantaggio dell'evoluzione della società dei servizi, del trasferimento delle competenze, della tutela dei lavoratori.

In parallelo all'evoluzione del quadro legislativo europeo, negli ultimi anni in ISO, CEN e UNI, sono nate numerose iniziative di qualificazione di attività professionali, alcune direttamente collegate ad aspetti tecnologici già oggetto di normazione, quali i processi di saldatura, altre relative a professioni per nuovi bisogni, come gli istruttori di diving.

**Normazione in Italia e all'estero**

Sono già decine i casi negli ultimi anni in cui si è ricorso al sistema della nor-

**LA LEGGE SULLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE**

mazione per qualificare professioni (sia al servizio diretto del consumatore sia dell'impresa).

A livello internazionale, si ricorda la UNI ISO 22222 sul pianificatore finanziario personale (professione legata allo sviluppo di massa delle operazioni finanziarie dei consumatori), così come in Europa esiste la UNI EN 16114 sul consulente di direzione, nata dall'esperienza italiana della analoga UNI 11166.

UNI ha prima promosso l'elaborazione e la pubblicazione europea della CEN Guide 14 «Linee guida di indirizzo per le attività di normazione sulla qualificazione delle professioni e del personale» e, sulla base delle molteplici sollecitazioni del mercato, ha poi sviluppato una metodologia con i rappresentanti di numerose realtà professionali, enfatizzando la volontà nell'intraprendere la strada della normazione tecnica quale strumento di autoregolamentazione del mercato delle professioni, la complementarietà esistente tra norme e leggi, la necessità del coinvolgimento più ampio possibile di tutte le parti interessate.

**La Commissione tecnica**

Nell'aprile 2011 è stata quindi costituita presso UNI la Commissione Tecnica «Attività professionali non regolamentate», la cui operatività risponde alle indicazioni fornite dalla «Direttiva per la normazione relativa alle attività professionali non regolamentate», con la quale si regolamentano le fasi pre-normative, le modalità di attribuzione delle competenze e di costituzione di nuovi Gruppi di Lavoro. In particolare si definiscono la modalità di coinvolgimento delle parti interessate e le relative regole di voto per la definizione del consenso.

Nelle sue articolazioni, la Commis-

sione Tecnica UNI garantisce quindi un adeguato bilanciamento delle rappresentanze, prevedendo la partecipazione di soggetti del mondo delle attività professionali non regolamentate, dei sindacati dei lavoratori, dei consumatori, dei datori di lavoro, degli enti regolatori e della Pubblica Amministrazione centrale e regionale.

Tale modalità garantisce la condivisione del contenuto delle norme elaborate da UNI, frutto del trasferimento di conoscenza e di competenza di tutte le parti interessate della filiera. Nelle prossime settimane verranno pubblicate le norme UNI per:

- i fotografi,
- i patrocinatori stragiudiziali del risarcimento del danno,
- gli osteopati,
- i chinesiologi,
- i naturopati,
- i comunicatori.

Sono in via di definizione le norme tecniche per:

- i counselor,
- i traduttori/interpreti,
- i tributaristi,
- gli informatici,
- i clinical monitor
- gli arte-terapeuti.

Sono diverse centinaia le professioni non riconosciute in Italia. Per tutti però si può applicare il medesimo modello di definizione dei requisiti, delle competenze, delle modalità di esercizio dell'attività, delle modalità di comunicazione verso l'utente, dell'obbligo dell'aggiornamento e della formazione continua e infine della certificazione da parte di un ente terzo accreditato. Per molte, si può immaginare che il futuro "riconoscimento" possa passare da un modello di autoregolamentazione volontaria di libera iniziativa del mercato.

*Presidente UNI*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LA LEGGE SULLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

## Il percorso della normazione tecnica/1

## LE REGOLE



Le regole generali, individuate da UNI, relative al metodo e alla struttura di tutte le norme relative alle attività professionali non regolamentate possono essere così sintetizzate:

- Assicurare, nella fase pre-normativa, un costante monitoraggio del contesto legislativo pertinente, nazionale e internazionale, procedendo a una revisione triennale delle norme elaborate
- Assicurare la coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF), con particolare attenzione alla terminologia, alle modalità di espressione delle qualifiche e all'applicazione del principio secondo il quale sono determinanti i "risultati dell'apprendimento" e non il percorso effettuato per consentire la trasferibilità fra ambiti formali, informali e non formali; pertanto, in genere, non vanno specificati requisiti vincolanti relativi alla formazione o all'esperienza
- Garantire, per quanto possibile, il coinvolgimento di tutte le parti interessate, ai vari livelli pertinenti (per esempio, regioni e ministeri, organizzazioni rappresentative delle imprese, organizzazioni rappresentative dei sindacati dei lavoratori, organizzazioni dei consumatori, Albi professionali interessati, associazioni professionali, organismi di valutazione della conformità, organizzazioni non governative, università ed enti di ricerca, associazioni culturali, ecc);
- Fornire specifiche indicazioni per i processi di valutazione e di convalida delle conoscenze, abilità e competenze.

## LA COMUNITÀ EUROPEA



Il corpus normativo sulle attività professionali s'inserisce nel contesto dell'Unione Europea, come strumento utile alla mobilità delle persone e all'abbattimento delle barriere alla libera circolazione del capitale umano, perciò devono essere osservati i principi e le indicazioni di cui alla Raccomandazione 2008/C111/01 (EQF) e della Raccomandazione 2009/C155/02 (ECVET). Inoltre, si tengono in considerazione le indicazioni riportate nella

Guida CEN 14.

In particolare:

- i termini e le definizioni di base adottate (ossia qualifica, conoscenza, abilità, competenza, apprendimento formale, apprendimento non-formale, apprendimento informale) sono, in massima parte, ripresi dall'EQF, dall'ECVET e dalla terminologia pertinente in vigore in ambito comunitario;
- ai fini della declinazione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza della specifica figura professionale è necessario partire da una preliminare identificazione dei compiti e delle attività specifiche della figura professionale;
- i requisiti della specifica figura professionale sono definiti in termini di conoscenza, abilità e competenza e sono stati inoltre identificati, per quanto applicabile, le capacità personali attese; è fornita inoltre una indicazione dei livelli associabili alla specifica attività professionale in accordo al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF);
- sono definiti gli elementi utili circa le modalità di valutazione applicabili; tali elementi sono stati sviluppati tenendo in debita considerazione quanto già consolidato nell'articolato ambito della normazione tecnica volontaria, anche con riferimento al corpus normativo riguardante la valutazione della conformità (serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000);
- in Appendice A (informativa) sono contenute delle indicazioni relative agli aspetti etici e deontologici pertinenti;
- in Appendice B (informativa) sono elencati i riferimenti legislativi ai vari livelli nazionale, comunitario e internazionale.

## LA NORMA DI QUALIFICAZIONE



Il titolo di una norma di qualificazione di una professione è suddiviso in tre parti:

- Attività professionali non regolamentate
- Specifica figura professionale, ad esempio patrocinatori
- Requisiti di conoscenza, abilità, competenza

Le regole di stesura delle norme prevedono:

- Punto ① lo scopo ed il campo di applicazione  
 Punto ② i riferimenti normativi delle eventuali norme richiamate nel testo.  
 Punto ③ , definizione sintetica della figura



**Il percorso della normazione tecnica/2**

professionale oggetto della norma

Punto ④, le attività svolte che la caratterizzano, precisando i relativi compiti e le attività specifiche. Tali attività vengono riportate in termini di processo logico operativo scomponendole, per quanto pertinente, in processi elementari; ciò facilita sicuramente la successiva individuazione

Punto ⑤, delle conoscenze, abilità e competenze necessarie, che consentono di svolgere con efficacia ed efficienza tali compiti.

Per ogni compito o attività specifica, si individuano le competenze necessarie, definite in termini di responsabilità e autonomia, e poi, per ogni competenza identificata, si individuano le relative abilità e conoscenze. Tali abilità rappresentano la capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi; sono sia di tipo "cognitivo" (capacità di usare il pensiero logico, intuitivo e creativo) che di tipo "pratico" (abilità manuale e/o capacità di usare metodi, materiali e strumenti). Le conoscenze invece rappresentano un insieme di principi, teorie, fatti e pratiche relative ad un'attività specifica. Si distinguono, di solito, in teoriche o pratiche e, usualmente, sono espresse con sostantivi.

Le conoscenze - e in parte le abilità - derivano tipicamente da percorsi di istruzione formale, ma possono anche derivare da processi di apprendimento non-formali e/o informali. Per quanto possibile, non si esprimono i requisiti riguardanti conoscenze ed abilità in termini di obbligo di partecipazione a corsi di formazione o al possesso di titoli di studio legali.

Le "capacità personali" sono un elemento costituente delle competenze; spesso entrano a far parte delle abilità mentre altre volte sono un elemento indipendente. Di solito, sono funzione del background culturale e sociale della persona, della sua formazione e delle esperienze professionali.

Nell'apprendimento formale, le metodologie e i soggetti che effettuano la valutazione sono stabiliti per via legislativa (per esempio esami di Stato, esami di maturità), ciò non avviene in ambito non formale e informale. Per la valutazione dei risultati dell'apprendimento non formale e informale è invece necessario tener presente che devono essere valutate, in modo oggettivo e direttamente le conoscenze, le abilità e le competenze.

Punto ⑥, occorre indicare una combinazione di più metodi di valutazione - considerando la tipologia dell'attività professionale e la necessità di rendere la valutazione delle conoscenze, abilità e competenze, più completa e oggettiva possibile, per limitarne la discrezionalità - scelti preferibilmente fra quelli di seguito elencati:

- analisi del "curriculum vitae" integrato da documentazioni comprovanti le attività lavorative e formative dichiarate dal candidato;
- esame scritto per la valutazione delle conoscenze;
- esame scritto su "casi di studio", proponendo al candidato una situazione reale attinente alla specifica attività professionale. Tale prova, integrata, se opportuna, da simulazioni (role-play), può consentire di valutare le abilità;
- esame orale: necessario per approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte e/o per approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato;
- simulazioni di situazioni reali operative (role-play): per valutare oltre alle abilità e alle competenze, anche le capacità relazionali (comportamenti attesi).
- analisi e valutazione di lavori effettuati: tale metodo comprende anche un confronto, in presenza del candidato, per approfondire la valutazione delle abilità, delle conoscenze e delle capacità relazionali;
- prove pratiche in situazioni operative attinenti alla realtà dell'attività professionale: possono essere effettuate anche tramite osservazione diretta, durante l'attività lavorativa del candidato; tale metodo può essere utilizzato per valutare le abilità e le competenze (anche le capacità relazionali/comportamenti attesi). L'organizzazione che effettua la valutazione e/o la convalida dei risultati dell'apprendimento deve:
- avere i requisiti di indipendenza, imparzialità, trasparenza, competenza e assenza di conflitti di interesse;
- assicurare l'omogeneità delle valutazioni;
- definire, adottare e rispettare un proprio sistema qualità documentato e un proprio codice deontologico. Tali requisiti si intendono assolti dagli organismi di certificazione delle persone, operanti in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e, per fornire ulteriore garanzia al mercato, accreditati secondo il Regolamento Europeo 765/08.

## LA LEGGE SULLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

## I CONTROLLI

SULLE FALSE  
INFORMAZIONI  
VIGILANZA  
ALL'ANTITRUST

## SU INTERNET

Nei siti web delle associazioni devono essere contenuti gli elementi informativi utili per i clienti

di **Maurizio Di Rocco**

**I**l disegno di legge relativo alle professioni non organizzate definisce il sistema di vigilanza e di sanzione previste per la corretta attuazione della stessa disciplina normativa, affidando i conseguenti compiti di vigilanza al ministero dello Sviluppo economico.

Tale norma, in particolare, dispone poi che la pubblicazione di informazioni non veritiere sul sito web delle associazioni professionali, nonché il rilascio di attestazioni professionali contenenti informazioni non veritiere, sono sanzionabili in base all'articolo 27 del Codice del consumo. Quest'ultima normativa fissa i rimedi esperibili, tanto in sede amministrativa quanto giurisdizionale, a fronte di eventuali pratiche commerciali scorrette.

L'attività di repressione di tali pratiche, in effetti, è rimessa alla competenza esclusiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust), istituita con la legge 287/90; alla quale tutti i consumatori, sia come singoli che per tramite di associazioni, possono rivolgersi per ottenere l'inibizione di una pratica commerciale scorretta ed eventualmente l'eliminazione degli effetti pregiudizievole da essa arrecati.

Ferma restando la possibilità che l'Autorità agisca anche d'ufficio di propria iniziativa, il procedimento avanti all'Au-

torità garante è attualmente disciplinato dal regolamento dalla stessa adottato con la delibera 23788 del 10 settembre 2012 che ha sostituito, integrandoli, il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, nonché il regolamento sulle procedure istruttorie in materie di pratiche commerciali scorrette.

Nello specifico, l'Autorità è portatrice di propri poteri istruttori e investigativi volti all'accertamento delle violazioni, potendo avvalersi anche della collaborazione della Guardia di Finanza. Una volta accertata l'effettiva violazione del divieto di pratiche commerciali scorrette, l'Antitrust può vietare la diffusione della medesima pratica commerciale (qualora essa non sia già di pubblico dominio), oppure inibire la continuazione della stessa, o ancora disporre una sanzione amministrativa pecuniaria (da 5mila a 500mila euro), il cui ammontare viene concretamente quantificato in base alla gravità e durata della violazione, al comportamento tenuto dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, alle condizioni economiche dell'impresa stessa nonché alla durata della diffusione del messaggio giudicato lesivo. L'Autorità può, inoltre, adottare tutti i provvedimenti che si rendessero necessari al fine di eliminare gli effetti della pratica giudicata scorretta ovvero disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati.

Avverso i provvedimenti emessi dall'Antitrust è esperibile unicamente il ricorso avanti al Giudice amministrativo (Tar); i consumatori possono inoltre adire la giurisdizione ordinaria in caso di lamentata violazione di un proprio diritto ed eventualmente chiedere il risarcimento dei danni patiti, anche sperando le azioni civilistiche di nullità, annullamento e risoluzione, o di responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale. Tanto detto, il sistema sanzionatorio predisposto dal disegno di legge in esame, appare piuttosto consistente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2

---

# IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

## LA LEGGE SULLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

# Un pacchetto di interventi che chiude una lunga partita

**Pubblichiamo il testo del disegno di legge sulle professioni non regolamentate che è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati. Il testo potrebbe subire correzioni di carattere formale al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.**

## ARTICOLO 1

### Oggetto e definizioni

**1.** La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

**2.** Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

**3.** Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la sua attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al Titolo III della parte II del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo Codice.

**4.** L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

**5.** La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

## ARTICOLO 2

### Associazioni professionali

**1.** Coloro che esercitano la professione di cui all'articolo 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

**2.** Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

**3.** Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-bis del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo Codice.

**LA LEGGE SULLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE**

**4.** Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-ter del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

**5.** Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

**6.** Ai professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.

**7.** L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'articolo 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal ministero dello Sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della presente legge.

**ARTICOLO 3****Forme aggregative delle associazioni**

**1.** Le associazioni professionali di cui all'articolo 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.

**2.** Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.

**3.** Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulga-

zione delle informazioni e delle conoscenze a esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

**ARTICOLO 4****Publicità delle associazioni professionali**

**1.** Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati a utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

**2.** Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.

**3.** Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.

**ARTICOLO 5****Contenuti degli elementi informativi**

**1.** Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:  
a) atto costitutivo e statuto;

## LA LEGGE SULLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

- b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
- c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
- d) struttura organizzativa dell'associazione;
- e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
- f) assenza di scopo di lucro.

**2.** Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:

- a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
- b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
- c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre Regioni;
- d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
- e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma Uni En Iso 9001 per il settore di competenza;
- f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'articolo 2, comma 4.

### ARTICOLO 6

#### Autoregolamentazione volontaria

**1.** La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'articolo 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi a una delle associazioni di cui all'articolo 2.

**2.** La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche Uni Iso, Uni En Iso, Uni En e

Uni, di seguito denominate «normativa tecnica Uni», di cui alla direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida Cen 14 del 2010.

**3.** I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica Uni costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.

**4.** Il ministero dello Sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica Uni relativa alle attività professionali di cui all'articolo 1.

### ARTICOLO 7

#### Sistema di attestazione

**1.** Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'articolo 2, comma 4;
- e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica Uni.

**2.** Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

**LA LEGGE SULLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE****ARTICOLO 8****Validità dell'attestazione**

**1.** L'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata a ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.

**2.** Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

**ARTICOLO 9****Certificazione di conformità a norme tecniche Uni**

**1.** Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative di cui all'articolo 3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica Uni relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2.

**2.** Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica Uni definita per la singola professione.

**ARTICOLO 10****Vigilanza e sanzioni**

**1.** Il ministero dello Sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.

**2.** La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 27 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

**ARTICOLO 11****Clausola di neutralità finanziaria**

**1.** Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il ministero dello Sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.